

*Rilevato* che la società X ha impugnato l'atto di contestazione (n. YYY), con irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (per € 1.032,00), in ragione della trasmissione, attraverso un canale non conforme a quello (di cui all'art. 37, co. 49-bis, DL n. 223 del 2006) previsto per la compensazione del credito IVA, ai sensi dell'art. 11 (*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto*) D.Lgs. 18/12/1997, n. 471;

che, a tal uopo, il contribuente ha anzitutto affermato la nullità dell'avviso in quanto la sanzione sarebbe fondata su una normativa inesistente, atteso che la società non aveva oltrepassato la soglia di € 10.000,00, stabilita nella disposizione richiamata, e che le specifiche indicazioni rimesse ad un successivo atto integrativo non erano state emanate dopo i prescritti 60 giorni ma solo con un atto del 29/11/2009 (il n. 2009/166188 di prot.);

che, inoltre, nella specie, ove si fosse fatta applicazione dell'art. 11 DL n. 66 del 2014, si sarebbe trattato dell'applicazione retroattiva (non consentita) di una norma sanzionatoria, con violazione dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000;

che l'Ufficio ha replicato alle censure.

*Considerato* che il ricorso appare manifestamente fondato e suscettibile di accoglimento;

che, infatti, deve essere preliminarmente rilevato che l'atto di contestazione (n. YYY), con irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (per € 1.032,00), motiva l'irrogazione della pena sulla base dell'art. 11 (*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto*) D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, secondo cui «*l. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri*»;

che, tuttavia, nella specie, il contribuente non risulta aver omesso alcuna comunicazione atteso che la reale violazione contestata consiste nella mancata osservanza della previsione di cui all'art. 37, co. 49-bis, DL n. 223 del 2006, secondo cui «*I soggetti di cui al comma 49 che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.*»;

che, dunque, nella specie, si è trattato esclusivamente della non corretta utilizzazione dei servizi telematici per procedere alla compensazione tra opposte ragioni di credito, attività svolta spontaneamente dal contribuente senza che costui avesse un obbligo di adempiere ad una informazione dovuta [per legge o per richiesta dell'Autorità: cfr. il caso esaminato da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17975 del 2013, secondo cui: *In tema di IVA, la disposizione di cui all'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'Amministrazione di invitare il contribuente ad esibire o*

*trasmettere documenti o fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi; dall'inottemperanza, deriva l'inutilizzabilità ai fini probatori in sede amministrativa e contenziosa della documentazione non prodotta, ai sensi dell'art. 32 del dP.R. cit. e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11 lett. c), del dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471.);*

che, pertanto, il provvedimento deve essere annullato in mancanza di una condotta tipica sanzionata, persino da una norma sanzionatrice in bianco (ma pur sempre munita di una parte descrittiva della condotta punibile);

che, in conclusione, il ricorso va accolto e le spese compensate tra le parti per la novità della questione.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla la sanzione irrogata con il provvedimento impugnato, e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2018, nella camera di consiglio della 15<sup>a</sup> sezione della CTP di Roma.

Il Presidente estensore

Francesco Antonio Genovese  
